

# **Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)**

**Modifica del 30 settembre 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) è modificata come segue:

*Art. 4  
Abrogato*

*Art. 34d cpv. 2*

<sup>2</sup> I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati in ogni caso. Lo stesso vale per il salario delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.

*Art. 130 cpv. 1*

<sup>1</sup> I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione:

- a. compiti inerenti all'assicurazione sociale;
- b. compiti che servono alla previdenza professionale e sociale;
- c. compiti che servono alla formazione e al perfezionamento professionale; oppure
- d. ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici.

<sup>1</sup> RS 831.101

*Art. 132 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le casse di compensazione ricevono un'indennità per l'adempimento dei compiti loro assegnati. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo l'articolo 69 LAVS.

*Art. 158*            Sussidi del Fondo di compensazione per le spese di amministrazione delle casse di compensazione

<sup>1</sup> Alle casse di compensazione sono accordati sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>2</sup> Su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il Dipartimento stabilisce le condizioni del diritto ai sussidi e le modalità di calcolo dei medesimi.

*Art. 158bis*        Sussidi del Fondo di compensazione per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l'incasso e per le procedure di risarcimento del danno

<sup>1</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione:

- a. 110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 58;
- b. 80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell'articolo 88 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>2</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);
- c. 700 franchi per ogni richiesta di risarcimento del danno secondo l'articolo 52 capoverso 1 LAVS fatta valere nei confronti di uno o più datori di lavoro tenuti al risarcimento; l'indennità non è versata per i casi risolti mediante transazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.

*Art. 211<sup>quater</sup>*    Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili

<sup>1</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all'articolo 68 LEF<sup>3</sup> se il debitore non le paga ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

<sup>2</sup> RS 281.1

<sup>3</sup> RS 281.1

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

30 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

